



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VICENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TOMASELLI | FIorenZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAURO     | ANTONIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | SPADARO   | GIORGIO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 526/2017

UDIENZA DEL

06/12/2017 ore 09:30

N°

48/02/2018

PRONUNCIATA IL:

- 6 DIC. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17 GEN. 2018

Il Segretario

(SALERNO ANNA)

R.G.R. 526/2017

Il dott. ■■■ ha proposto ricorso impugnando l'avviso di accertamento n. T6501PI04632/2016 per l'anno 2011.

L'Ufficio preliminarmente aveva invitato il contribuente a comparire al fine di verificare la deducibilità di componenti negativi di reddito relativi agli immobili indicati nel quadro RE della dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche per l'anno d'imposta 2011:

RE009 Canoni di locazione finanziaria e/o di noleggio € 9.246,00;

RE010 Spese relative agli immobili € 4.777,00.

L'Ufficio, recuperava in seguito a tassazione l'importo di € 7.875,00, pari ai suddetti costi ritenuti non inerenti determinando un maggior reddito di lavoro autonomo complessivamente di € 11.208,33, pari al canone di locazione indebitamente dedotto ed alle spese non deducibili in quanto non sufficientemente documentate sotto il profilo dell'inerenza. Il ricorrente eccepisce:

Illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata emissione di processo verbale di constatazione e/o instaurazione di contraddittorio e, comunque, senza indicazione dei motivi attestanti l'urgenza;

Violazione degli articoli 24 della Costituzione, 3 L. 241/1990, 7 L. 212/2000, 42 D.P.R. 600/73, stante la palese ambiguità e contraddittorietà dell'impianto motivazionale;

Infondatezza della contestazione di non inerenza/indeducibilità del costo sostenuto per i canoni di locazione dell'immobile adibito a studio professionale;

Infondatezza della contestazione di non deducibilità del costo sostenuto per i canoni di locazione di beni mobili;

Infondatezza della contestazione di non deducibilità del costo sostenuto per la locazione del posto auto;

In via di mero subordine, sulla non debenza delle sanzioni irrogate e, in ogni caso, sull'erronea determinazione delle stesse ad opera dell'Ufficio.

Con la condanna alle spese di giudizio ex art. 15 D.Lgs. 546/1992, in considerazione anche del fatto che nel verbale di contraddittorio del 19/04/2017, l'Ufficio non ha mai dimostrato alcuna intenzione ad addivenire ad un accordo con il ricorrente, dato che: ha convocato il ricorrente l'84° giorno successivo alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione; a seguito del contraddittorio del 28/02/2017, nonostante la disponibilità del ricorrente, non ha mai richiesto ulteriore documentazione a supporto delle osservazioni del ricorrente, salvo poi riportare nel verbale di contraddittorio e nell'avviso di accertamento che il ricorrente "non ha prodotto la relativa documentazione giustificativa, richiesta dall'Ufficio";

Con controdeduzioni depositate il 16 ottobre 2017 l'Ufficio contesta analiticamente il ricorso e conclude per il rigetto con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.

#### OSSERVA LA COMMISSIONE

Va accolta preliminarmente l'eccezione d'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata emissione di processo verbale di constatazione e/o instaurazione di contraddittorio.

Questa Commissione ritiene di estendere l'applicazione del confronto preventivo tra ufficio e contribuente prima dell'emissione dell'atto di accertamento. Una tutela che va riconosciuta anche per le imposte dirette e i controlli a «tavolino», e non solo per i tributi armonizzati come l'Iva e nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge.

La commissione ritiene che non possa essere compresso il diritto del contribuente a partecipare alle attività svolte durante la fase amministrativa in relazione a imposte dirette e indirette e sfocianti in un processo verbale di constatazione.

La sentenza 5/1/2016 della Ctp Reggio Emilia affronta in motivazione il nodo della mancata attivazione del contraddittorio nelle verifiche a «tavolino», ossia quelle eseguite in ufficio. E la Commissione emiliana afferma come proprio nella presente controversia, come emerge a maggior ragione l'esigenza del confronto preventivo perché «il contribuente potrebbe trovarsi a ricevere un accertamento esecutivo per tutta risposta di una produzione documentale - magari effettuata da

*terzi - o della risposta a un questionario, senza aver potuto mai interloquire con l'ufficio finanziario e prospettare le proprie ragioni nei confronti dell'ipotesi accusatoria, che sarà conosciuta per la prima volta solo a seguito di un atto già esecutivo, suscettibile di cristallizzarsi se non impugnato entro uno stretto termine di decadenza».*

Il diritto al contraddittorio deve essere riconosciuto non solo nei casi in cui non è previsto dalla legge, ma anche quando la legge lo esclude, dovendo il giudice, in questa ipotesi, disapplicare la norma contrastante con il diritto comunitario.

Quindi, il diritto al contraddittorio si applica anche per le verifiche "a tavolino" e questa interpretazione è conforme ai principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza 132/15.

La violazione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, ossia antecedente all'emanazione dell'atto di accertamento, determina pertanto l'illegittimità dell'atto e, di conseguenza, il suo annullamento.

L'esame degli altri motivi restano assorbiti.

L'evoluzione giurisprudenziale sul contraddittorio procedimentale e la mancanza di una norma espressa di riferimento, induco a dover compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La commissione, ritenute assorbenti le altre questioni, accoglie il ricorso, annullando l'atto di accertamento e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Vicenza, 6 dicembre 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE  
